

Publicato il 30/06/2022

N. 05460/2022REG.PROV.COLL.
N. 01656/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da pec nei registri di giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliario, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. - OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza pubblica del 9 giugno 2022, il Cons. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per la parte appellante gli Avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, gli odierni appellanti impugnavano il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 2021 - e gli atti presupposti, tra cui la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2021, la proposta del Ministro dell'interno e le relazioni del Prefetto di Catanzaro e della Commissione di indagine da esso nominata - con cui era stato disposto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il commissariamento del Comune di -OMISSIS-, nonché la nomina della Commissione straordinaria con le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

I ricorrenti in primo grado deducevano, preliminarmente, di essere legittimati all'azione proposta nella qualità di sindaco (il primo) e di consiglieri comunali (gli altri) del Comune di -OMISSIS-, eletti nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018.

Nel merito, con un unico articolato motivo di impugnazione, essi lamentavano l'illegittimità del provvedimento impugnato, perché basato su una erronea e travisata ricostruzione di fatti e circostanze non veritieri o non significativi del condizionamento mafioso.

I ricorrenti, in particolare, contestavano, uno per uno, tutti gli addebiti posti a fondamento del provvedimento impugnato e ivi ritenuti elementi rilevanti, concreti ed univocamente dimostrativi del collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso o del condizionamento, ad opera della stessa, dell'attività politica ed amministrativa locale.

Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio ed istavano per la reiezione del ricorso avversario.

Rigettata la domanda cautelare e acquisiti al giudizio, in forma riservata, il provvedimento impugnato e gli atti allegati in forma integrale, il Tar Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti.

2.- Avverso tale sentenza hanno interposto appello i ricorrenti in primo grado, lamentandone l'erroneità perché essa non avrebbe esaminato le loro specifiche e documentate argomentazioni relative a tutti i fatti indiziari posti a base del provvedimento impugnato ed espressamente riproposte in questo grado di giudizio, e per essersi limitata a fare, nelle premesse, una ricognizione dei principi giurisprudenziali sulla «discrezionalità (ed i suoi limiti)» del potere di scioglimento dei consigli comunali e, nel prosieguo, «un sunto del decreto di scioglimento».

Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, instando, in via preliminare, per l'acquisizione, anche in appello, degli atti integrali in forma riservata e, nel merito, per la reiezione del gravame.

All'udienza del 9 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In via preliminare, deve darsi atto che il Collegio non ritiene necessaria l'acquisizione in forma integrale e riservata degli atti già versati in primo grado, perché, grazie anche all'approfondito contraddittorio processuale, gli *omissis* in essi contenuti non inficiano la loro intellegibilità e il compiuto

apprezzamento delle ragioni poste a fondamento del decreto di scioglimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.

3.- Nel merito, l'appello è fondato per le ragioni appresso indicate.

4.- Deve essere premesso, in punto di fatto, che non è contestato, in primo luogo, che lo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- abbia fatto seguito alla doverosa iniziativa istruttoria della Prefettura di Catanzaro originata da una inchiesta televisiva sulla presenza, nello spazio antistante il municipio, di una statua del santo patrono donata, dodici anni addietro, da una locale famiglia mafiosa.

Nemmeno è contestata, in secondo luogo, l'assenza di procedimenti penali per reati di natura mafiosa e finanche di natura comune a carico di soggetti appartenenti all'apparato amministrativo o agli organi politici di quel Comune.

5.- Deve poi essere premesso, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Tuel, «[f]uori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica».

Ai fini dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, è quindi necessario che «gli elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso siano “concreti, univoci e rilevanti”». Tale rigoroso presupposto è richiesto proprio perché risulta essere particolarmente incisivo e drastico l'esercizio del potere governativo di scioglimento del consiglio comunale o provinciale, espressione della volontà popolare, presidiata da garanzia costituzionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 195 del 2019).

Questo Consiglio, dal canto suo, ha già avuto modo di osservare che:

- «l'istituto dello scioglimento, nel vigente sistema normativo, si configura quale “misura di carattere straordinario” per fronteggiare “una emergenza straordinaria” (in termini, Corte cost., 19 marzo 1993 n. 103);

- la *ratio* sottesa alla disposizione è quella di offrire uno strumento di tutela avanzata in particolari situazioni ambientali nei confronti del controllo ed ingerenza delle organizzazioni criminali sull'azione amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico o preventivo. Ciò nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie concrete forme di connessione o di contiguità - e dunque di condizionamento - fra organizzazioni criminali e sfera pubblica, e della necessità di evitare con immediatezza che l'amministrazione dell'ente

locale rimanga permeabile all'influenza della criminalità organizzata (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 9 luglio 2012, n. 3998);

- la disposizione di legge riconosce alla P.A. ampi margini sulla valutazione degli elementi che possano costituire indice di collegamenti diretti o indiretti fra i vertici dell'ente e la criminalità organizzata, o forme di condizionamento (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 3 novembre 2015, n. 5023);

- gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per concretezza (essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica), per univocità, che sta a significare la loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire e per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 19 ottobre 2015, n. 4792);

- in particolare, la qualificazione della concretezza, univocità e rilevanza dei fatti accertati, va riferita non atomisticamente e partitamente ad ogni singolo elemento, accadimento, circostanza cui l'istruttoria compiuta abbia ricondotto la sussistenza dei presupposti di cui dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, ma ad una valutazione complessiva del coacervo di elementi acquisiti, che nel loro complesso siano riferibili a fatti di cui è stato accertato l'accadimento storico (requisito di concretezza); che in base al prudente apprezzamento dell'Amministrazione esprimano, con adeguato grado di certezza, le situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell'ente che la norma ha inteso prevenire (requisito dell'univocità) e siano pertanto "rilevanti" agli effetti predetti» (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 3 marzo 2016, n. 876);

- stante l'ampia sfera di discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone in sede di valutazione dei fenomeni connessi all'ordine pubblico ed in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, con ogni effetto sulla graduazione delle misure repressive e di prevenzione, il sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti adottati può riguardare tutti i profili di eccesso di potere, quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, della ragionevolezza del momento valutativo, della congruità e proporzionalità al fine perseguito (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 3 marzo 2016, n. 876).

6.- Ciò premesso in fatto e in diritto, deve poi rilevarsi come il provvedimento impugnato sia basato su sei argomenti (*id est*, la statua del santo patrono, gli appalti, i boschi, le concessioni demaniali, i tributi e l'abusivismo edilizio) che, apprezzati nel loro complesso, fornirebbero, secondo le Amministrazioni resistenti, la prova del "più probabile che non" condizionamento mafioso dell'attività politica ed amministrativa locale.

La sentenza di primo grado, a sua volta, si basa sulla sintetica analisi dei riferiti argomenti (fatta eccezione per le concessioni demaniali) e sull'apprezzamento della logicità e congruenza della motivazione del decreto di scioglimento, il quale evidenzerebbe «la sussistenza di numerose circostanze

fattuali che, analizzate nel loro insieme, producono un quadro indiziario sufficientemente significativo ai fini della applicazione della misura dissolutoria».

Specularmente, le analitiche censure della parte appellante (e l'ampio corredo documentale prodotto in atti) si appuntano su tali circostanze fattuali, al fine di dimostrare la loro inidoneità probatoria.

7.- Si deve pertanto procedere all'esame di tali censure, rispettando l'ordine seguito dal primo giudice.

7.1.- Quanto alla vicenda della statua del santo patrono, come si è accennato in premessa, l'attenzione investigativa del Prefetto è stata originata da un servizio d'inchiesta di un noto programma televisivo sulla presenza, nello spazio antistante il locale municipio, di una statua del santo patrono, donata dodici anni prima del disposto scioglimento.

Al riguardo, il primo giudice ha affermato che «la vicenda relativa alla Statua votiva “San Agazio” antistante il Municipio, donata da una locale cosca mafiosa, viene dettagliatamente ricostruita negli atti allegati al decreto di scioglimento, ove viene anche riportato un “fuori onda” in cui il Sindaco, nonostante nel corso di una intervista avesse appena dichiarato la sua disponibilità a rimuoverla in caso di richiesta dei cittadini, manifestava timori per la sua incolumità personale per giustificare la difficoltà a porre rimedio alla situazione. L'episodio è certamente significativo della particolare capacità delle locali cosche di condizionare la vita sociale e politica dell'ente comunale».

Osserva il Collegio che, pur non essendo contestato che la statua sia stata donata da una famiglia mafiosa, resta il fatto che tale donazione è avvenuta nel 2007, ossia diversi anni prima non solo del mandato elettorale del sindaco e del consiglio comunale (2018) in carica al momento dello scioglimento, ma anche del precedente mandato dello stesso sindaco (2013), di guisa che non può ritenersi che la sua risalente collocazione sia la dimostrazione di una loro contiguità alle cosche mafiose.

Né è dato di sapere, ancora, se e quando, prima del servizio giornalistico, sia emersa nella comunità locale la consapevolezza della provenienza di quella statua.

Non pare al Collegio, poi, che le dichiarazioni «fuori onda» del sindaco provino la «capacità delle locali cosche di condizionare la vita sociale e politica dell'ente comunale», e ciò anche alla luce della circostanza che pochi giorni dopo il servizio giornalistico (e prima della sua stessa messa in onda) il Consiglio comunale ha deliberato la rimozione della statua.

Neppure risulta, infine, che la Prefettura abbia assunto precedenti iniziative volte a rimuovere la statua o a sollecitare in tal senso gli organi comunali.

7.2.- Quanto agli appalti, il primo giudice ha affermato: «[g]li atti del Prefetto si concentrano, poi, sulle vicende relative alla gestione degli appalti, e sulla figura di un operatore economico, indiziato di contiguità con ambienti mafiosi, che si è ripetutamente adoperato per conservare, tramite società a lui riconducibili, una posizione di privilegio nei rapporti economici con l'ente. In tale contesto, risulta particolarmente significativa la circostanza che l'elenco delle imprese fiduciarie per l'affidamento di lavori inferiori a 40 mila euro fosse costituita da soggetti societari tra di loro sovrapponibili, quanto ad oggetto

sociale e titolarità sostanziale, e tutti riferibili al predetto operatore economico. Nonostante la facilità di verificare una simile, anomala, circostanza l'amministrazione comunale non ha provveduto ad attivare alcun controllo. La relazione prefettizia definisce, in proposito, "sbalorditiva" l'azione amministrativa nelle fasi di selezione del contraente per l'affidamento dei lavori di rifacimento del manto stradale, puntualmente descritta alle pagine 16 e seguenti della relazione della Commissione di indagine. In sostanza, è emerso che una serie di attività di intervento, ravvicinate nel tempo, sulla viabilità e sulle infrastrutture erano state presumibilmente oggetto di frazionamento artificioso e assegnate alle ditte inserite nell'elenco fiduciario, con l'intento di avvantaggiare le imprese ivi collocate che, come detto, erano tutte in realtà riferibili al medesimo imprenditore. Le ulteriori circostanze riportate nei documenti prefettizi (vale a dire: la solerzia con cui la giunta comunale aveva approvato lo schema di un contratto di transazione per porre fine a una annosa controversia tra l'ente e la famiglia del suddetto imprenditore; la dichiarazione resa dal responsabile dell'ufficio tecnico circa l'assenza di ragioni ostative, sotto il profilo della regolarità fiscale, ad affidare commesse pubbliche a tale soggetto, nonostante egli risultasse esposto a una consistente evasione) tratteggiano un quadro indiziario significativo della volontà dell'amministrazione comunale di "compiacere" tale operatore economico»

L'appellante ha fornito tutt'altri dati, corredati di una copiosa documentazione prodotta sin dal primo grado giudizio, secondo cui:

- durante il primo mandato (sino al 2018), all'imprenditore sospettato di essere contiguo ad ambienti mafiosi sono stati affidati due appalti con procedura negoziata (quindi con gara) su ventotto, per neanche l'1% del totale degli importi dei lavori messi a gara; quanto a quelli senza gara, perché urgenti, nessun affidamento è stato disposto in favore del medesimo soggetto, mentre uno solo lo è stato in favore di uno dei due figli (la cui impresa era all'epoca regolarmente inserita nella *white list*), per un importo di circa 43.000,00 euro sugli oltre 316.000,00 cui ammontano i lavori affidati con la stessa modalità;
- durante il secondo mandato, invece, tali soggetti non hanno beneficiato di alcun affidamento, né a mezzo gara, né diretto; l'ultimo rapporto contrattuale con il figlio del menzionato imprenditore si è concluso il 14 novembre 2019, ossia dieci mesi prima dell'interdittiva antimafia a suo carico.

Le Amministrazioni non hanno contestato tali dati e circostanze, ma si sono limitate ad osservare che sarebbe anomalo avere nell'elenco delle ditte affidatarie di fiducia imprese riconducibili a una medesima persona, perché ciò frustrerebbe il principio di rotazione; e che l'adeguata pianificazione della programmazione dei lavori (di rifacimento del manto stradale) avrebbe scongiurato il ricorso agli affidamenti in urgenza.

Osserva il Collegio che la presunta violazione del principio di rotazione in favore di soggetti contigui alla criminalità organizzata è smentita dai non contestati dati sopra riportati e che, alla luce di ciò, la mancata

programmazione può essere considerata indice di inadeguata amministrazione ma non di infiltrazione mafiosa.

Quanto agli altri elementi “accessori” che concorrerebbero a provare la gestione della cosa pubblica in favore del menzionato imprenditore, la parte appellante ha dedotto che:

- l'atto transattivo è successivo di circa ventuno mesi all'insediamento del Consiglio e, come documentato, esso è stato raggiunto al fine di riavere la disponibilità dell'area oggetto di controversia e ottenere un finanziamento in scadenza per la realizzazione di un campo di calcio;
- il presunto artificioso frazionamento di un appalto di sistemazione stradale è in realtà una suddivisione delle opere rese necessaria in ragione del rinvenimento di due differenti finanziamenti analiticamente indicati in ricorso; si tratta, peraltro, di affidamenti di modesto valore in favore di ditte iscritte nella *white list*;
- le imprese affidatarie riconducibili al menzionato imprenditore erano fiscalmente in regola, perché avevano proceduto alla rateizzazione come da regolamento comunale.

Anche queste dettagliate circostanze - che comunque, di fronte ai dati sopra ricordati, non assumono da sole valenza sufficientemente indiziaria del presunto favoreggiamento - non sono state oggetto di contestazione da parte delle Amministrazioni appellate.

7.3.- Quanto ai boschi, il Tar Lazio ha affermato: «[e]mblematica è anche la vicenda relativa allo “affare boschivo”, ove le irregolarità emerse riguardavano l'affidamento di un servizio di potatura in assenza della verifica dei requisiti antimafia sulla ditta contraente e assegnandole condizioni particolarmente vantaggiose, in ragione del riconoscimento di un indeterminato quantitativo di legname di risulta e della possibilità di intervenire su una superficie molto ampia, non limitata al contesto urbano».

L'unico elemento valorizzato dal primo giudice, attiene, dunque ad un singolo affidamento, della durata di trenta giorni e per ambiti spaziali definiti (per quanto non ristretti), disposto in favore di una impresa che non risulta essere collegata a consorterie mafiose.

Nel provvedimento impugnato, invece, all'Amministrazione comunale è stato anche contestato di avere «rinunciato ad esercitare sui boschi ogni funzione pianificatoria, benché questa possa costituire una rinnovata occasione di rilancio del patrimonio boschivo oltre che di immediato ritorno per le casse dell'ente, a tutt'oggi esposto alle conseguenze di risanamento dovute alla dichiarazione di dissesto finanziario del gennaio del 2013. L'inerzia dell'Amministrazione comunale si è manifestata altresì nell'espletamento dei propri doveri di vigilanza del territorio e nella repressione di abusi che favoriscono il consolidamento di “zone franche”, da tempo scevre da qualsiasi controllo, in cui trovano facile ed indisturbata manovra i “tagliatori abusivi” secondo un ordito delittuoso su cui la ndrangheta esercita una provata influenza».

Queste affermazioni, non valorizzate dal primo giudice, si risolvono nella contestazione di una mancata pianificazione delle risorse boschive e nella deduzione logica di un effetto agevolativo dei tagliatori

abusivi, asseritamente vicini alla mafia, in nessun modo fattualmente circostanziata con riferimento al territorio del Comune di -OMISSIS-.

Va osservato, infine, che, per come dedotto dagli appellanti, l'amministrazione comunale, durante i mandati del sindaco appellante, ha avviato una procedura, per quattro volte andata deserta, per la vendita di lotti boschivi, e che il medesimo sindaco nel 2016 ha denunciato al Corpo forestale dello Stato «deturpazioni del patrimonio boschivo mediante apertura di piste, accessi e pascoli abusivi, furti di legna da ardere, verificatesi in modo continuato e indiscriminato da parte di ignoti, su tutto il territorio demaniale di -OMISSIS-».

7.4.- Quanto ai tributi, il primo giudice si è limitato a segnalare «le ulteriori anomalie emerse in relazione alla gestione dei tributi - ove i dati raccolti dalla Commissione di indagine confermano una gestione inefficace dell'imposizione tributaria».

Al riguardo, deve essere innanzitutto rilevato che gli appellanti hanno prodotto tre delibere comunali finalizzate a rafforzare i controlli sulla verifica della regolarità tributaria delle imprese e che non è contestato che la riscossione dei tributi sia gestita da un soggetto terzo affidatario del servizio per conto di una unione di Comuni.

Come dedotto dalla parte appellante e non contestato dalle Amministrazioni appellate, poi, i dati della Commissione posti alla base del provvedimento impugnato si riferiscono non alla mancata riscossione ma all'evasione fiscale.

In relazione a ciò, deve convenirsi con gli appellanti che, mentre i dati relativi alla riscossione non appaiono inferiori alla media nazionale, quelli superiori alla media relativi all'evasione, in sé, possono denotare un diffusamente scarso senso civico della popolazione, ma non un condizionamento mafioso dell'Amministrazione comunale.

7.5.- Quanto all'abusivismo edilizio (che per la giurisprudenza di questo Consiglio può dar luogo al provvedimento di scioglimento, qualora risulti il condizionamento della criminalità sulla sua mancata repressione: tra la tante, sezione terza, sentenza 18 luglio 2019, n. 5077; sezione quarta, sentenza 21 maggio 2007, n. 2583), il primo giudice ha affermato che la «presenza di accertamenti in conformità effettuati allo scopo di accondiscendere a pretese di soggetti legati a consorterie criminali» è indice di «un generale clima di inerzia dell'amministrazione comunale a fronte del condizionamento perpetrato dalla criminalità organizzata».

I casi riportati nel decreto impugnato sono due e si riferiscono ad abusi edilizi commessi da soggetti vicini ad altri collegati alla criminalità organizzata.

Gli appellanti hanno dedotto che in sette anni l'Amministrazione comunale ha rilasciato ventisette accertamenti di conformità, relativi ad opere realizzate senza permesso di costruire o scia, e che, ove sussistano i presupposti di legge (*id est*, la doppia conformità), tali accertamenti sono dovuti e paralizzano per legge gli effetti delle ordinanze di demolizione.

Il Collegio ritiene che, in difetto di indizi ulteriori atti ad ingenerare il dubbio di sviamenti di potere o di altre illegittimità provvedimentali, il rilascio a soggetti vicini ad altri collegati alla criminalità organizzata di due accertamenti di conformità, doveroso in presenza dei presupposti di legge (la cosiddetta doppia conformità), non sia indice univoco di un tentativo di condizionamento della (o di collegamento con la) mafia.

7.6.- La parte appellante ha poi riproposto la censura al provvedimento impugnato in relazione ai rilievi concernenti due concessioni demaniali che il Tar, in effetti, non ha preso in considerazione nella sua motivazione.

Il decreto di scioglimento ha rilevato che tali concessioni demaniali farebbero capo a soggetti vicini o intranei alla criminalità organizzata, ma gli appellanti hanno dedotto e dimostrato - e la circostanza ancora una volta, non è contestata dalle Amministrazioni appellate - che i titolari di quelle concessioni sono sempre stati in possesso di informazioni antimafia liberatorie e che quelle concessioni sono state finanche prorogate dalla Commissione straordinaria insediatasi dopo lo scioglimento del consiglio comunale.

8.- È opinione del Collegio che, date le premesse di cui sopra, le riferite circostanze fattuali, alla luce delle puntuali allegazioni della parte appellante e della copiosa documentazione prodotta a supporto delle stesse, per le ragioni già esposte in relazione a ciascuna di esse ed anche complessivamente valutate, non restituiscano un quadro sufficientemente probante, sia pure nella logica del “più probabile che non”, del condizionamento o del collegamento mafioso, ma di una gestione non particolarmente efficiente ed efficace dell’attività amministrativa, che non può però giustificare lo scioglimento degli organi elettivi, il quale incide sui «più alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l’autonomia dei diversi livelli di Governo garantita dalla Costituzione» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 20 gennaio 2016, n. 197; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 3 marzo 2016, n. 876; sezione terza, sentenza 19 ottobre 2015, n. 4792; Corte costituzionale, sentenze n. 195 del 2019 e n. 103 del 1993).

9.- Conclusivamente, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, gli atti impugnati in primo grado devono essere annullati.

10.- Le spese di lite dei due gradi di giudizio possono essere compensate per metà, in ragione della peculiarità della vicenda, mentre per l’altra metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull’appello (r.g. numero 1656 del 2022), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla gli atti impugnati in primo grado.

Compensa per metà le spese di lite dei due gradi di giudizio; condanna le Amministrazione resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in solido, a rifondere agli appellanti la restante parte, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge, e al rimborso dei contributi unificati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Sussistendo i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti e delle persone fisiche menzionate nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Pier Luigi Tomaiuoli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pier Luigi Tomaiuoli

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.